Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PROTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - GULLO DOMENICO

Seduta del 17/03/2021

FATTO

Il ricorso concerne l'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento stipulato in data 16/12/2010 ed estinto in corrispondenza della rata n. 49/120, il 28/02/2015. In particolare, parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di euro 850,95, quale quota parte delle commissioni finanziarie, de costi assicurativi e delle spese di istruttoria, il cui costo ha sostenuto in via anticipata al momento della sottoscrizione del prestito, ma rispetto ai quali non ha goduto integralmente dei servizi in ragione dell'estinzione anticipata.
Costituitosi, l'intermediario evidenzia che in sede di estinzione anticipata è stato rimborsato l'importo di € 123,12 a titolo di commissioni di rete distributiva non maturate, in base al criterio contrattuale e al Piano annuale di rimborso allegato al contratto ed afferma la validità del criterio di rimborso e del connesso Piano, accettati espressamente dalla parte ricorrente. Con riguardo agli oneri assicurativi, l'intermediario afferma che già in sede di riscontro al reclamo si dichiarava disponibile a corrispondere € 306,96 secondo quanto previsto dal Piano annuale di rimborso ed evidenzia che la compagnia assicurativa ha rimborsato l'importo di euro 48,71, menzionato anche da parte ricorrente. Ciò premesso, il resistente si impegna a rimborsare l'importo di € 278,25, pari alla differenza tra quanto previsto dal Piano e quanto già rimborsato, oltre al contributo di avvio del procedimento (306,96 – 48,71= 258,25 + 20,00 = 278,25) ma precisa di non poter dare corso al pagamento tramite assegno bancario in quanto, in ragione dell'emergenza sanitaria, non è possibile garantire il regolare recapito del titolo, ma si dichiara disponibile all'esecuzione di un bonifico in favore di un rapporto intestato alla ricorrente. L'intermediario si oppone alla

richiesta di rimborso delle spese di istruttoria e produce evidenza del rimborso di € 48,71 della compagnia assicurativa. L'intermediario chiede, in conclusione, di dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi e di respingere ogni ulteriore domanda.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la nota questione relativa alla retrocessione delle quote di commissioni e oneri assicurativi anticipatamene corrisposte dal sottoscrittore di un contratto di prestito rimborsabile mediante la cessione di quote della retribuzione mensile e non godute in ragione della sua estinzione anticipata.
La giurisprudenza sulla materia è stata profondamente modificata dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, la quale ha stabilito che "*l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".
Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019: "*il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione*".
Tanto premesso, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi up-front, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo "*in modo differenziato rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto […] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità*". In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una "*integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)*" del contratto, precisando che "*ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie*". In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che "*il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi*".
Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'ABF, questo collegio territoriale ha deciso di adottare il medesimo criterio invalso nella interpretazione degli altri collegi territoriali e, alla luce di ciò, ha ritenuto che anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario *ex* art. 106 t.u.b.
Per quanto riguarda imposte e tasse il Collegio rileva che, trattandosi di un adempimento imposto dalla legge e non ripetibile da parte dell'intermediario, il loro importo non è invece rimborsabile al consumatore, anche in analogia a quanto statuito nell'ultimo periodo dell'art. 125 *ter*, 2° comma, t.u.b.
Alla luce di ciò, per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento ha ritenuto che non sussistesse "*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario*

per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi" e questo Collegio territoriale dell'ABF ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi territoriali, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*.

Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime: 1. ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse imposte e tasse); 2. sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità. 3. in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*); 4. la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta quando, in applicazione dei principi di diritto che sono stati elaborati da questo Arbitro in materia di CQS, il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, sempre che non si rinvenga un atteggiamento particolarmente ostile e ostruzionistico da parte dell'intermediario.

In un caso analogo a quello di specie, il Collegio ha giudicato valide le pattuizioni contenute nel *Piano annuale di rimborso* sottoscritto dal ricorrente (ex multis, Collegio di Roma, n. 10824 del 03.12.2016), ritenendo, in particolare che l'importo da rimborsare con riferimento agli oneri assicurativi dovesse essere quello riportato nel *Piano* in corrispondenza della rata di estinzione, mentre per le commissioni di distribuzione potesse farsi riferimento all'importo riportato in corrispondenza della rata successiva a quella di estinzione. Secondo il più recente orientamento condiviso dai Collegi, con riferimento alla componente *recurring* delle commissioni rete distributiva possono continuarsi ad applicare i criteri contrattuali (ristoro del 60% della commissione come indicato nel *Piano annuale di rimborso*) mentre la componente *up-front* (restante 40%) deve rimborsarsi secondo il criterio della curva degli interessi. L'importo di € 123,12, rimborsato in sede di anticipata estinzione, è stato riferito alle commissioni di distribuzione, sulla base di quanto dichiarato dall'intermediario nelle controdeduzioni.

Tanto premesso, il Collegio ritiene che l'intermediario sia tenuto a corrispondere in favore dell'odierna parte ricorrente il rimborso delle quote non maturate ed indebitamente trattenute nella misura di seguito specificata:

durata del finanziamento	120
rate scadute	49
rate residue	*71*

TAN	*4,96%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*59,17%*
- in proporzione alla quota	*37,50%*

n/c			importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	comm. rete 60 %	...	€ 328,32	*€ 194,26* ○	*€ 123,11* ○	◉ € 123,12	€ 123,12	€ 0,00
○	comm. rete 40 %	*(up front)*	€ 218,88	*€ 129,50* ○	€ 82,07 ◉	○		€ 82,07
○	spese di istruttoria	*(up front)*	€ 450,00	*€ 266,25* ○	€ 168,73 ◉	○		€ 168,73
○	premio vita + impiego	...	€ 731,45	*€ 432,77* ○	*€ 274,26* ○	◉ € 306,96	€ 48,71	€ 258,25
								€ 0,00
	rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 509,05**
interessi legali	sì

Ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 509,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO SCIUTO